

Terremoto centro-Italia: Novità in tema di materiali da scavo e di Mud

26/04/2017



Il **decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8** recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” convertito dalla **legge 7 aprile 2017, n. 45**, con l’articolo 7 ha introdotto **importanti novità per la gestione dei rifiuti nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017**. Nel dettaglio è stata introdotta una **procedura semplificata per i materiali da scavo**, in deroga alla disciplina di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 ed all’art. 41 bis del decreto-legge 21 giugno 2013,

n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Con le nuove disposizioni il **produttore non dovrà più individuare già all’atto dell’inizio dei lavori la destinazione finale dei rifiuti né dovrà più redigere un piano di utilizzo o presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, come invece è stabilito rispettivamente dal d.m. 161/2012 e dal citato art. 41 bis del d.l. n. 69/2013.

Con l’inserimento, poi, nell’articolo 7 del decreto-legge n. 8/2017 del comma 13-ter, è **consentito**, inoltre, **il trasporto ed il deposito dei materiali da scavo per un periodo non superiore a 18 mesi in siti di deposito intermedio**, preliminarmente individuati, assumendo sin dall’inizio la qualifica di sottoprodotto. Con l’inserimento, poi, del comma 13-quater è stabilito che il produttore di tali materiali è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi al quale spetta anche l’obbligo di verificare i valori di contaminazione mentre il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali

La nuova disciplina trova applicazione solo per i materiali da scavo che presentano entrambe le seguenti condizioni:

- siano materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisorie connesse all’emergenza;
- le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione.

Con la legge n.45/2017 è, **poi, prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione ambientale MUD** con i soggetti obbligati a tale adempimento con sede nei Comuni interessati dai terremoti del 2016 e del 2017 che avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 (e non quindi entro il 2 maggio 2017) per presentare la dichiarazione ambientale; è prevista, inoltre, una particolare esenzione da tale comunicazione per coloro i quali a seguito del sisma abbiano perduto i relativi dati.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**